



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/07/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ERLICHER DINO, Presidente e Relatore

CUCCARO MICHELE, Giudice

GRAZIADEI CARLO, Giudice

in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 105/2023 depositato il 18/04/2023

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero N. 133 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A0CFC00519-2022 IRAP 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate in materia di IRAP per l'anno 2016. La ricorrente lamenta l'immotivata e perciò illegittima applicazione dell'aliquota IRAP del 4,2 per cento prevista per le imprese esercenti attività in regime di concessione anziché dell'ordinaria aliquota del 3,9, con la conseguente indebita pretesa erariale di un maggiore importo di circa 11.000,00 euro e della relativa sanzione.

Nei motivi di impugnazione viene eccepito in primo luogo il difetto di attribuzione della questione controversa all'Agenzia delle Entrate trattandosi di imposta provinciale. Poi viene contestata la mancata indicazione delle ragioni giuridiche dell'accertamento e si afferma l'inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito.

Nel merito la ricorrente rileva che la concessione ottenuta dalla P.A. riguarda la derivazione dell'acqua della sorgente Luogo_1, nel cuore del Luogo_2 e i successivi prelievi d'acqua sono stati autorizzati per assecondare le esigenze produttive della ricorrente. Precisa peraltro che l'acqua derivata costituisce la materia prima della produzione della società e non incide sull'attività produttiva e commerciale, e conseguentemente sulla qualificazione dell'impresa. Ad avviso della ricorrente è necessario perciò escludere che si verta in materia di "impresa concessionaria" che richiederebbe in sostanza la sostituzione del concessionario privato a una situazione gestionale pubblica.

Un tanto chiarito, la ricorrente ha contestato nel merito l'atto impositivo rilevando che esso si fonda sull'errata valutazione della natura concessoria dell'attività svolta.

Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Trento insiste per il riconoscimento della natura concessoria dell'attività svolta dalla Ricorrente_1, con la conseguente correttezza dell'aliquota IRAP applicata in via amministrativa.

Le parti hanno dimesso sentenze pronunciate dalle Corti tributarie locali che hanno deciso in modo contrastante la questione di merito ora all'esame del Collegio; in particolare l'Ufficio resistente ha prodotto sentenza di questa Corte di primo grado, confermata in appello, che ha rigettato il ricorso avverso analogo avviso di accertamento relativo all'anno 2015.

All'udienza odierna, all'esito della discussione, la Corte tratteneva il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va dunque accolto per le ragioni di seguito esposte.

E' priva di fondamento l'eccezione della ricorrente volta a contestare l'attribuzione della controversia all'Agenzia delle Entrate, essendo in discussione un tributo locale.

L'Ufficio resistente ha chiarito e documentato che l'attività da esso svolta in ambito processuale (ed extra) trova giustificazione in una convenzione intercorsa fra Stato (Direzione provinciale Entrate) e Provincia Autonoma di Trento, con attribuzione al primo dei poteri di tutela delle ragioni dell'Ente titolare del tributo (PAT).

Nel merito, si rileva che la ricorrente fruisce di una originaria "concessione mineraria di acqua minerale", implementata negli anni successivi in forza di atti autorizzativi di ulteriori prelievi, per assecondare le esigenze produttive e commerciali della stessa società Ricorrente_1.

L'Ufficio ritiene che l'aliquota IRAP da applicare nella fattispecie sia quella – "maggiorata" (4,2%) –

prevista per le società di capitali che “esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori” [ai sensi dell’art. 16, co. 1-bis, lett. a) del D.Lgs. 446/1997] e non quella – “ordinaria” (3,9%) – applicata dalla Società ricorrente (come da tutte le Società di quel settore) in ottemperanza al comma 1 del citato art. 16. L’Agenzia delle entrate, pertanto, richiamati gli artt. 31 e segg. del D.P.R. 600/1973”, ha accertato “ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 446/1997” una maggiore imposta IRAP.

Ciò posto, la Corte valuta che non ricorrano i presupposti per la maggiorazione IRAP prevista dall’art. 16, comma 1bis, del D. Lgs.446/1997 per le imprese esercenti attività in regime di concessione e che invece la ricorrente possa legittimamente aspirare al differente beneficio previsto dalla normativa provinciale per i soggetti che mantengono o incrementano i livelli occupazionali, ai quali viene riconosciuta una riduzione della medesima imposta. Deve infatti escludersi che la società ricorrente operi sul mercato in regime di concessione posto che non è dato rinvenire alcun atto autorizzativo dell’attività di imbottigliamento e vendita di acqua minerale da essa svolta. Si è infatti in presenza di un’attività commerciale pienamente libera che viene svolta dagli operatori del settore in regime di libera concorrenza senza necessità di una preventiva concessione. Non si può certamente attribuire rilevanza ai fini della qualificazione della natura dell’attività svolta dalla ricorrente al fatto che la stessa è titolare di una concessione di derivazione di acqua minerale che viene utilizzata per la produzione e commercializzazione del prodotto. Non si deve infatti dimenticare che il regime concessorio che giustifica l’incremento dell’imposta riguarda l’attività, produttiva e/o commerciale, che viene esercitata, come specificato univocamente dalla disposizione normativa che ha introdotto la maggiorazione dell’aliquota IRAP qui in discussione ai soggetti “che esercitano attività di imprese concessionarie”. Ora non v’è dubbio che la

concessione all’utilizzo dell’acqua oggetto di derivazione per il confezionamento e la vendita quale acqua minerale non comporta la qualificazione della ricorrente quale impresa concessionaria dal momento che la concessione deve riferirsi appunto all’esercizio dell’attività. Le stesse argomentazioni esposte a sostegno dell’esclusione della maggiorazione dell’IRAP (attraverso l’applicazione di un’aliquota superiore) inducono a valutare legittima, nella specie, l’agevolazione provinciale riferita alla medesima imposta per il cd. cuneo fiscale.

Il fatto che la ricorrente sia titolare di concessioni amministrative relative non ad attività di natura concessoria, ma alla derivazione di acque pubbliche superficiali per uso commerciale, non le crea una posizione di privilegio, poiché le stesse, cui sono comunque collegati costi per canoni, obblighi di mantenimento e investimenti ecc., non sono idonee a tutelarla dalle fluttuazioni del mercato, nel quale il prezzo dell’acqua minerale non è determinato dall’autorità amministrativa, secondo un tariffario predisposto ma è il frutto dell’incontro tra la domanda e l’offerta.

Viene condivisa infine da questo Collegio l’interpretazione della normativa in materia secondo cui la maggiorazione dell’aliquota IRAP è legittima in presenza di concessione traslativa dell’attività, vale a dire quando la concessione comprende un’attività esercitata dall’amministrazione concedente che passa al concessionario.

Discende da tali argomentazioni sul piano logico e giuridico l’accoglimento del ricorso in esame, con annullamento dell’atto impositivo gravato, pur nella consapevolezza che esse contrastano con le motivazioni poste a fondamento delle sentenze di primo e secondo grado che hanno esaminato le stesse questioni, per altra annualità, su ricorso della Ricorrente_1, giungendo ad opposte conclusioni, rispetto alla presente sentenza. Il Collegio valuta che quanto qui accertato e determinato in sede interpretativa della normativa IRAP meglio risponda alla ratio della maggiorazione prevista per le imprese che operano in regime concessorio, che beneficia di un sistema tariffario che garantisce un guadagno certo, ed è quindi in grado di sostenere il maggiore aggravio fiscale. Pare dunque ragionevole e coerente con i principi che devono ispirare l’imposizione fiscale che la maggiorazione IRAP venga applicata soltanto a quelle imprese che operano nell’ambito di un mercato non concorrenziale, le loro attività soggette a concessione, con conseguente ritorno economico certo e garantito.

Si ravvisano giustificate ragioni, a motivo della attuale mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione di merito che ha impegnato la Corte a sostegno della soluzione adottata, per disporre l'integrale compensazione delle spese dei giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impositivo impugnato.

Spese di giudizio interamente compensate.